



Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità

Sommario

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione.....	1
Art. 2 – Costituzione del Fondo	1
Art. 3 – Modalità di utilizzo del Fondo	2
Art. 4 – Compensi.....	2
Art. 5 – Norme finali	3

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1, comma 16 della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

Art. 2 – Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è costituito con risorse derivanti:

- dalla mancata attribuzione degli scatti biennali ai docenti dell'Ateneo (art. 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240) dovuta alla valutazione negativa oppure alla mancata presentazione della domanda;
- dalle somme attribuite dal Ministero a ciascuna università, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR, di cui all'articolo 9, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 o di altre specifiche disposizioni;
- dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dai docenti senza preventiva autorizzazione, di cui all'articolo 53, comma 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- da eventuali appositi stanziamenti dell'Ateneo ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 230/2005.

2. Ai sensi del secondo periodo dell'articolo 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo può essere integrato anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati.

A tale riguardo si specifica che il Fondo è integrato dall'Ateneo con risorse derivanti:

- da una quota dei proventi delle attività conto terzi definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- da finanziamenti pubblici o privati.



I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo unicamente se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi.

Art. 3 – Modalità di utilizzo del Fondo

1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire una eventuale retribuzione aggiuntiva ai sensi dell'art. 1, comma 16 della Legge 4 novembre 2005, n.230 ai professori a tempo pieno, ai ricercatori a tempo pieno (indeterminato e determinato) nonché ai Ricercatori ricadenti nel nuovo regime ex L. 29 giugno 2022, n. 79 (RTT), in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica, di terza missione e gestionale, oggetto di specifico incarico a condizione che per gli stessi non siano già corrisposti altri compensi o indennità.
2. Le tipologie di incarichi di cui al comma 1 devono essere preventivamente definite dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, nel rispetto degli obiettivi strategici fissati dagli Organi di Governo dell'Ateneo nei propri atti di programmazione. Gli incarichi devono essere conferiti con decreto dello stesso Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio poiché già assolti, così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 possono essere attribuiti compensi aggiuntivi al personale docente, tecnico amministrativo e CEL che contribuisce: all'acquisizione di commesse conto terzi; alle attività relative all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti pubblici o privati, nel rispetto di criteri e modalità previsti dalla normativa di Ateneo e, per il solo personale tecnico-amministrativo e CEL, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dagli accordi integrativi di Ateneo.

Art. 4 – Compensi

1. I compensi per gli incarichi di cui all'art. 3, comma 2 sono attribuiti, nei limiti della consistenza del Fondo, sulla base di criteri e di parametri definiti ex ante dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con gli obiettivi strategici fissati dagli Organi di Governo dell'Ateneo nei propri atti di programmazione. I suddetti compensi devono essere comunque commisurati alla tipologia di funzioni e di incarichi nonché alla relativa durata.
2. I requisiti previsti dall'art. 3 comma 1 sono verificati dal Rettore, che può avvalersi, a tal fine di apposita commissione.
3. I compensi di cui all'art. 3, comma 3, destinati al personale docente e ricercatore, sono attribuiti, nei limiti della consistenza del Fondo, con Decreto del Rettore sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione che definisce i criteri e con successivi Decreti che ordinano la liquidazione.
4. I compensi di cui all'art. 3, comma 3, destinati al personale tecnico-amministrativo e CEL, sono attribuiti, nei limiti della consistenza del Fondo, con Disposizione del Direttore Generale sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dagli accordi integrativi di Ateneo, e con successivi provvedimenti che ordinano la liquidazione.



Università per Stranieri di Perugia

5. Tutti i compensi sono erogati dopo la riscossione dell'intero ammontare del finanziamento di cui all'art. 2, del presente Regolamento.
6. L'importo lordo dipendente, erogabile annualmente ai soggetti aventi titolo, non può essere superiore all'importo fissato dall'Ateneo, con riferimento ai limiti di cui all'art. 23- ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. Tale limite non è superabile nemmeno se un soggetto è coinvolto in più progetti nello stesso anno e nel cumulo sono ricompresi anche gli importi erogati ai sensi dell'art. 53 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il limite viene verificato dall'ufficio finanziario-contabile preposto con riferimento all'anno fiscale precedente a quello in cui vengono erogati i compensi del presente regolamento.
7. Ai docenti e ricercatori è consentito di optare per la trasformazione del compenso in fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento.
8. I compensi previsti dal presente regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente. Nella determinazione del costo complessivo di ciascun compenso è necessario considerare anche gli oneri a carico dell'Ateneo.

Art. 5 – Norme finali

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito di Ateneo e si applica a tutti i nuovi progetti successivi all'entrata in vigore.
2. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico e viene emanato con decreto rettorale.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.